

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 19 bis nella parte in cui prevede:
 - al comma 1 che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - al comma 5 che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

- al comma 6 bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste, altresì:

- la propria deliberazione n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e

pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE"" ed in particolare l'art. 58 con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE in relazione a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e

delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;

- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo;
 - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamati inoltre i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011;

Preso atto che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalle diverse specie di fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli anni dal 2013 al 2020 sono stati messi a disposizione euro 5.576.439,24 per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio, tra cui lo storno;

Richiamato altresì il Piano quinquennale di contenimento dei danni provocati dallo storno, di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 722 del 14 maggio 2018 e la nota prot. n. 17424 del 24 aprile 2020, con la quale ISPRA esprime parere favorevole al proseguimento per l'annualità 2020 del soprarichiamato piano quinquennale, di cui si è preso atto individuando i contingenti numerici nella deliberazione n. 432 del 4 maggio 2020;

Rilevato altresì che dalla documentazione pervenuta al termine dell'annata agraria (ottobre 2019), trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, la quantificazione dei danni accertati per le diverse specie negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (periodo 1° novembre - 31 ottobre) risulta così articolata:

DANNI ACCERTATI - DATI IN €

REGIONE EMILIA – ROMAGNA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DANNI (€)	1.495.334,40	1.142.376,48	938.466,19	1.049.721,66	839.482,19	1.068.635,58
DANNI DA SPECIE PROTETTE (€)	489.660,64	479.107,38	376.200,32	343.614,66	294.741,50	414.496,48
DANNI SPECIE PROTETTE (%)	32,75	41,94	40,09	32,73	35,09	38,79

Considerato:

- che, alla luce dei dati sopra evidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica protetta e quindi prelevabili solamente in regime di deroga è elevato e in crescita dopo un lieve ridimensionamento negli ultimi due anni;
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento e della prevenzione dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito in alcune realtà a limitare i danni alle produzioni agricole;

- che, tuttavia, nel 2019 si è comunque registrato un consistente ed antieconomico fenomeno, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva:

ANNO 2019 – Danni accertati da alcune specie non cacciabili- Dati in €

PROVINCE - SPECIE	PASSERIFORMI	STORNO	ITTIOFAGI	TORTORA DAL COLLARE	PICCIONE	OCA SELVATICA	TOTALI
BOLOGNA		10.590,15	26.585,69	1.034,00	40.178,30	15.050,75	93.438,89
FERRARA		654,03	17.110,30		5.875,34	1.876,63	25.516,30
FORLI'-CESENA	1.047,00	10.301,88		4.577,90	7.265,25		23.192,03
MODENA		9.654,86	34.417,55	411,84	1.526,00	2.989,89	49.000,14
PARMA		1.745,00			8.290,96		10.035,96
PIACENZA					9.158,00		9.158,00
RAVENNA		5.993,00	19.400,00	204,00	3.650,00		29.247,00
REGGIO EMILIA	262,50	11.960,00			2.502,00		14.724,50
RIMINI		1394,42		919,30	3.189,44		5.503,16
TOTALI	1.309,50	52.293,42	97.513,54	7.147,04	81.635,29	19.917,27	259.816,06

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici specializzati con notevole esperienza nel settore, acquisita anche attraverso percorsi formativi propedeutici, organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni, sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie;

Considerato che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha effettuato una attenta valutazione particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno

determinato i danni evidenziati, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove se ne possa diminuire l'incidenza, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Visti in particolare che per quanto riguarda la specie storno, i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2014-2019:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2014-2019)

PROVINCE	STORNO
CITTA' METROP. DI BOLOGNA	CILIEGIE, FRAGOLE, PERE, SORGO, SUSINE, UVA, ALBICOCHE
FERRARA	CILIEGIE
FORLI'-CESENA	CAVOLO PS, CICORIA PS, CILIEGIE, FICHI, GIRASOLE, GRANO, MELE, PERE, PESCHE, RAPE PS, RADICCHIO P, RAVANELLO PS, SORGO, SPINACI PS, SUSINE, UVA
MODENA	CILIEGIE, SORGO, UVA
PARMA	MAIS, UVA
PIACENZA	CILIEGIE, MAIS, UVA
RAVENNA	BARBABIETOLA PS, BASILICO PS, CACHI, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, OLIVE, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA
REGGIO EMILIA	ALBICOCHE, CILIEGIE, MAIS, PERE, SORGO, UVA
RIMINI	CILIEGIE, UVA

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2014-2019)

SPECIE: STORNO	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none">- nastri olografici riflettenti- specchietti- reti di protezione- sagome di falco- palloni predator- sistemi vocali di allontanamento (distress call)- ultrasuoni- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)- radio costantemente accese- dissuasori ottici- copertura con reti simil antigrandine- palloni ad elio- gabbie di cattura- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo
Esiti:	L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, tuttavia producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati più efficaci sugli storni nati in loco. In autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE 157/92 (PERIODO 2014-2019)

SPECIE/ ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
STORNO	22.193	21.836	13.662	18.248	13.485	11.351

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE 157/92 (PERIODO 2014-2019)

SPECIE/ ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
STORNO	53.512	20.374	43.943	45.234	40.250	25.718

Preso atto che - nelle more dell'adozione delle predette linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione del richiamato art. 54 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche - sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga per la specie storno in quanto ripetutamente dannosa per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole e di allevamento, applicando la disciplina vigente;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga integra i vigenti piani di controllo sulle specie in oggetto al fine di ridurre ulteriormente i danni all'agricoltura intervenendo anche in periodo venatorio in cui, tradizionalmente, gli interventi di controllo faunistico da parte dei cacciatori diminuiscono;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di dar corso a specifici piani di prelievo individuando tempi, luoghi, modalità e limiti;


Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato:


- che il danno finanziario che subiscono le imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e del mancato reddito;
- che un'analisi delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da storno negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, associata all'analisi delle colture danneggiate e alla ripetizione nel tempo dei danni, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e quindi stanziale;
- che un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione;
- che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a), consiste nell'abbattere un certo numero di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto e dimostrato, perdono la loro efficacia dopo un periodo di tempo limitato;

- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie obiettivo sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie;
- che lo storno risulta essere la specie, dopo il cinghiale, il picchio e il piccione, maggiormente responsabile di danni all'agricoltura, come si evince dal grafico seguente, che rappresenta per ogni anno del periodo 2014-2019 l'incidenza dei danni provocati dalle 10 specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni riscontrato);

DANNI PROVOCATI DALLE SPECIE PIU' PROBLEMATICHE (IN €)



- che l'incidenza dei danni da storno sul totale dei danni negli ultimi sei anni tende a diminuire anche per l'azione combinata dei prelievi previsti agli articoli 19 e 19 bis della Legge n. 157/92 come dimostra il grafico seguente:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
storno	28,6%	26,8%	17,5%	11,5%	8,4%	7,2%

Attesa pertanto la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamati i contenuti dei citati documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009 e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011 nelle parti in cui si sottolinea che *lo storno in Italia è nidificante, migratore regolare e svernante... e negli ultimi trenta anni ha ampliato considerevolmente il proprio areale nel nostro Paese, spingendosi sia verso quote maggiori, sia verso le latitudini più meridionali, e dove viene stimata in Italia complessivamente una popolazione costituita da 1-3 milioni di coppie, che mostra una netta tendenza all'aumento.. e dove si valuta che lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia generalmente è migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la penisola Iberica dove peraltro il prelievo venatorio è consentito;*

Richiamata infine la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019, nella quale si prevede che siano ammesse a contributo le produzioni ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzionati al rischio di danno;

Dato atto che - come peraltro riportato nella precedente tabella dei metodi preventivi di dissuasione (anni 2014 - 2019) - in diversi casi l'efficacia dei metodi preventivi di dissuasione si esaurisce rapidamente, dando origine a forme di assuefazione basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme, e che pertanto diversi imprenditori decidono di non mettere in atto tali metodi, con la conseguenza che non possono essere ammessi a contributo, e questo comporta che l'importo dei danni accertati sia sottostimato rispetto al reale ammontare;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tale specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Richiamata la nota con protocollo PG/2020/361149 del 14 maggio 2020, con la quale la proposta di deliberazione concernente l'applicazione delle deroghe da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2020/2021 è stata trasmessa dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca a tutte le associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute, in applicazione del comma 1 dell'art. 10 della predetta L.R. n. 8/1994 per la formulazione di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni pervenute ed assunte agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. PG/2020/401591 del 29 maggio 2020, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA, richiesta integrata con nota prot. PG/2020/499967 del 13 luglio 2020;

Acquisito dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2020/503851E del 15 luglio 2020, il parere dell'ISPRA favorevole ai piani di contenimento dei danni provocati dallo storno per l'anno 2020, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi di Storno abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 45.000 unità;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati in presenza del frutto pendente e a una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto;
- il periodo in cui effettuare gli abbattimenti suddetti dovrà essere da settembre a novembre esclusivamente in presenza di frutteti a maturazione tardiva, uliveti e vigneti in frutto;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami della specie;

Ritenuto pertanto di limitare il prelievo, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte della suddetta specie, come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni:

1. numero dei soggetti prelevabili nel periodo autunnale del 2020 - di cui all'art. 19 bis della L. n. 157/92 - pari a 45.000 unità complessive regionali con un numero massimo giornaliero di 20 unità per operatore, come nel precedente anno 2019;
2. interventi di abbattimento pianificati esclusivamente per quelle zone in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti e quindi dove è più elevata la probabilità che si verificano anche per l'anno in corso individuando quali territori di applicazione della deroga relativamente alla specie storno i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati i predetti danni e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie;

3. abbattimenti solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri) di nuclei vegetazionali produttivi sparsi a tutela della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva - mele, pere, cachi, kiwi, fichi, pesche e susine - uliveti) ed esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo (capanno portatile prefabbricato di cui all'art. 53 comma 1 della L.R. 8/1994);
4. divieto dell'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili di altra natura;

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto inoltre dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna con nota PG/2020/499280 del 13 luglio 2020 a seguito dell'espletamento della procedura di prevalutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamata da ultimo la propria deliberazione n. 429 del 4 aprile 2020, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" per quanto applicabile;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
 - n. 733 del 25 giugno 2020 concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie storno - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di non consentire l'uso di richiami della specie storno, siano essi vivi o ausili di altra natura;
4. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
5. di stabilire:
 - che gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST* una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo il suo recupero (comma 2 art.19 bis l. 157/92);
 - che, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno, gli operatori interessati devono indicare i totali degli storni prelevati al 15 ottobre 2020 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 20 ottobre 2020 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, che dovrà elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 27 ottobre 2020 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
 - che gli operatori interessati dovranno riportare i totali degli storni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda B riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino

regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2020;

- che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2021 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;

6. di dare atto:

- che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 13/2015;

7. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie Storno qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 30 novembre 2020;

8. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, autorizzata con il presente atto deliberativo, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;

9. di dare atto altresì che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

10. di dare atto inoltre, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che

il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: decorsi 60 giorni dalla pubblicazione SUL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA del piano di prelievo in deroga fino al 30 novembre 2020 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 45.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono ovviamente distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è pertanto praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

Si ritiene pertanto che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace e accettabile e in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze da nuclei vegetazionali produttivi a rischio sparsi, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

Questo per rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie non bersaglio.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **ST*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione dei capi abbattuti deve avvenire subito dopo il loro recupero.

Ai fini di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno, gli operatori interessati devono indicare:

- i totali degli storni prelevati al 15 ottobre 2020 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 20 ottobre 2020 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio che dovrà elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto

monitoraggio, entro il 27 ottobre 2020, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

- i totali degli storni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda B riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2021.

I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2021 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC in cui ricadono i Comuni interessati o alle zone di pre-parco del Delta del Po in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC in cui ricadono i Comuni interessati, e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2014-2019) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie per le elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2020. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri) da nuclei vegetazionali produttivi sparsi delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) esclusivamente in presenza del frutto pendente.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

PROVINCIA DI FERRARA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Vigarano Mainarda.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare.

PROVINCIA DI MODENA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuevo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

PROVINCIA DI PARMA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo.

PROVINCIA DI RAVENNA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnuovo di sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

PROVINCIA DI RIMINI: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Verucchio con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare.